



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

In Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

(omissis)

**DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
 ADRIATICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, CON SEDE A
 MONTEPRANDONE (AP) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 15, P. IVA 02316490446, AP-
 204570,**

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa **Francesca Calagna;**

NOMINA Curatore il dott. **Andrea Di Cesare (con studio in Via Val Tiberina
 N.79 - San Benedetto Del Tronto)**

ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce il giorno **8 maggio 2026 alle ore 9,30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ascoli Piceno in data 20.03.2026, su relazione del Giudice Dott.ssa Francesca Calagna, Estensore.

PRESIDENTE f.to Dott. Raffaele Agostini

GIUDICE Rel. f.to Dott.ssa Francesca Calagna

GIUDICE f.to Dott.ssa Noemi Martini

Il Funzionario Giudiziario: f.to Dott.ssa Adriana Cavoletti

Depositata telematicamente oggi 25.03.2026

Per estratto conforme
 Ascoli Piceno, 25.03.2026



F.TO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Dott.ssa Adriana Cavoletti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Dott.ssa Adriana Cavoletti